

**COMUNE DI
RANDAZZO**

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 22 del 06/12/2023

Oggetto: "Approvazione nuovo piano del fabbisogno del personale del Comune di Randazzo per il triennio 2023/2025 – stabilizzazione del personale precario".

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Randazzo, nominato con delibera di consiglio comunale n° 11 del 12/05/2021, resa immediatamente esecutiva, nelle persone del dott. Carlo D'Alessandro, dott.ssa Rita Diletto, dott.ssa Alfia Marino, si è riunito in modalità remota, alle ore 17:00 per esaminare la documentazione trasmessa in data 05/12/2023, con pec protocollo n. 22053, inerente la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 05/12/2023, " *Approvazione nuovo piano del fabbisogno del personale triennio 2023-2025 – stabilizzazione del personale precario*", e, per il rilascio del parere di propria competenza.

Considerato quanto disposto

- ✓ dalla legge 449/1997, legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale,
- ✓ dall'art. 91 del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- ✓ dall'art. 48 comma 2 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che sono di competenza della Giunta tutti gli atti che la legge non riserva alla competenza del Sindaco o del Consiglio Comunale.

Premesso che

- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario;
- ✓ che il comune ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 con deliberazione di Consiglio comunale n.25 del 07/08/2023;
- ✓ che il comune ha approvato il conto consuntivo 2022 con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 30/05/2023;
- ✓ che il comune ha approvato il conto consolidato 2022 con deliberazione di Consiglio

comunale n.39 del 30/11/2023;

- ✓ che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n.113/2016 il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione;
- ✓ la G.M. con deliberazione n. 18 del 07/02/2023 ha preso atto delle certificazioni dei Capi Settore, attestanti che non risultano condizioni di sovrannumero e di eccedenza di personale;
- ✓ con deliberazione n. 144 del 15/11/2022 la G.M. ha provveduto a rideterminare la dotazione organica dell'Ente, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020, che ha fissato i rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli Enti in dissesto, e, la suddetta deliberazione è stata approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno – COSFEL, con decisione n. 5 del 26/01/2023.

Preso atto

- ✓ dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, per come modificato dai D.L. n. 14 e 50 del 2017, i quali dispongono che gli Enti sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa media del personale del triennio 2011/2013;
- ✓ delle norme contenute nel D.P.C.M. 17/03/2020 riguardanti le “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”;
- ✓ delle previsioni dettate dall'art. 33 del D.L. 34/2019 e dal Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17/03/2020, secondo cui i Comuni sono suddivisi in tre gruppi a secondo del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati, al netto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità del Bilancio Preventivo dell'ultimo anno in cui è stato approvato il Consuntivo;
- ✓ dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni della legge 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
- ✓ a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Atteso che

- ✓ che l'attuazione della programmazione del fabbisogno del personale di cui alla presente proposta di deliberazione è condizionata al parere favorevole della COSFEL;

- ✓ l'ente ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme;
- ✓ l'ente rispetta il limite di cui all'art.1, comma 557 della Legge 296/2006, così come dimostrato nella tabella allegata alla proposta deliberativa;
- ✓ rispetta il limite di cui all'art.9, comma 28 del DL. 78/2010;
- ✓ risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Tenuto conto che

- ✓ il Comune risulta inserito nella fascia degli enti così detti "virtuosi" o con un'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti bassa, i quali possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa del personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
- ✓ nell'anno 2021 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2022 e per gli anni successivi;
- ✓ all'interno dell'Ente svolgono attività lavorativa 55 precari e la spesa per il suddetto personale a tempo determinato è a carico della Regione;
- ✓ ai sensi dell'art. 3 comma 11, della L.R. n. 27/2016 la spesa per la proroga dei contratti del predetto personale e per la loro stabilizzazione, assume carattere di neutralità per il bilancio dell'Ente;
- ✓ a causa dei pensionamenti e del rilevante numero di posti vacanti, è necessario definire il processo di stabilizzazione di detto personale.

Verificato che le assunzioni di cui al piano per il triennio 2023/2025 risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale.

Visto il D.L. 4/2019 convertito in L. n. 26 il 28.03.2019 il quale all'art. 14 bis disciplina le capacità assunzionali delle Regioni e degli Enti Locali.

Vista la normativa in materia di facoltà assunzionali in relazione al turn-over del personale.

Ritenuto che la disposizione che prevede che le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate già per coprire le cessazioni che si sono verificate nello stesso anno, chiarisce che l'assunzione deve seguire al collocamento in quiescenza, mentre la programmazione si può basare sulle cessazioni previste nell'anno.

Vista la proiezione delle future cessazioni nel triennio 2023/2025, ossia: anno 2023 n. 4 dipendenti, anno 2024 n. 2 dipendenti e anno 2025 n. 3 dipendenti.

Poiché risultano soddisfatti i seguenti parametri:

- a) spesa media del triennio 2011/2013
- b) non vi sono in corso contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL;
- c) rispetto del rapporto dipendenti/popolazione per gli Enti in dissesto per il triennio 2020/2022 come definito dal Decreto del Ministro dell'Interno del 18.11.2020;
- d) ai fini delle assunzioni obbligatorie questo Ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge 68/1999;
- e) non vi sono graduatorie valide approvate dopo il 1 gennaio 2007 per profili analoghi a quelli che l'Ente intende assumere.

Esaminata la pianificazione si evince:

Anno 2023:

- a) stabilizzazione a tempo indeterminato e part-time a 24h, riservate al personale contrattista, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. Sicilia n. 27/2016 per 9 posti di Cat. A e n. 6 posti di Cat. C6;
- b) assunzioni di n. 2 istruttori di vigilanza, Cat. C;
- c) n. 2 progressioni verticali dall'area degli operatori esperti all'area dei funzionari

anno 2024 nessuna assunzione programmata;

anno 2025 nessuna assunzione programmata.

Accertato che le assunzioni del piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore.

Ravvisato che le assunzioni previste per l'anno 2023, potranno essere avviate solo dopo la verifica di quanto disposto nella L.R. 27/2016 all'art. 3 commi 10 e 11, che garantisce la copertura integrale delle spese per il personale precario degli Enti locali e l'autorizzazione preventiva della COSFEL, commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Visti:

- la L.R. n. 48 dell'11/12/1991;
- la L.R. n. 23 del 07/09/1998;
- il prospetto delle capacità assunzionali 2023;
- la certificazione relativa alla spesa media del personale nel triennio 2011/2013;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Considerato

che la suddetta programmazione deve essere autorizzata dalla COSFEL, presso il Ministero dell'Interno, che ai sensi delle nuove disposizioni art.6 del DL.80/2021 convertito dalla legge 113/80, viene previsto la redazione del PIAO, strumenti che devono confluire nel DUP, il Collegio raccomanda i suddetti adempimenti a completamento della Delibera di programmazione del fabbisogno del personale triennio 2023/2025, tutto ciò premesso e considerato,

Il Collegio

esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto: *“Programmazione fabbisogno del personale triennio 2023-2025”*.

Alle ore 20:00 la seduta viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

IL PRESIDENTE - F.to: Dott. Carlo D'Alessandro

COMPONENTE - F.to: Dott.ssa Rita Diletto

COMPONENTE - F.to: Dott.ssa Alfia Marino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.